



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza, di servizio e di formazione svolte in conto terzi ex art. 66 DPR 382/80

Emanato con Decreto Rettorale n. 613 del
26 luglio 2019

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le prestazioni, aventi ad oggetto contratti di ricerca, consulenza e a tariffario, attività formativa, organizzazione convegni, svolte dalle strutture di ricerca e di servizio dell'Ateneo per conto di soggetti terzi pubblici e privati, con particolare riferimento all'art. 66 del DPR 11 luglio 1980 n. 382 e ai sensi dell'art. 66 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Università degli Studi di Brescia, secondo il quale: *'1) l'Università può effettuare a titolo oneroso, in collaborazione e per conto di organismi comunitari, enti pubblici o privati, attività di formazione, studi, ricerche, consulenze, analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze, o altre attività nel rispetto delle proprie finalità istituzionali. 2) Le attività di cui al comma 1 sono disciplinate da contratti o convenzioni redatti in conformità ad apposito regolamento interno.'*
2. Le prestazioni del comma 1 sono quelle svolte nell'interesse prevalente del committente. L'interesse del committente è da intendersi prevalente quando l'attività è proposta dal committente stesso secondo proprie esigenze e programmi, quando il committente, nel caso di attività di ricerca, avochi la proprietà dei risultati e/o condizioni la loro pubblicazione.
3. Le prestazioni devono essere svolte secondo modalità idonee a garantire il prioritario e regolare svolgimento delle attività istituzionali, valorizzando le potenzialità dell'Ateneo in termini di risorse economiche e favorendo nuovi rapporti e collaborazioni con enti pubblici e privati nell'ambito della terza missione universitaria.

Art. 2 – Tipologia di prestazioni

1. Le prestazioni commissionate possono riguardare:
 - a) attività di ricerca (intesa come attività a prevalente carattere innovativo in campo scientifico e tecnico comportanti attività non di routine), di sperimentazioni clinico-farmacologiche e di progettazione;
 - b) attività di consulenza intesa come attività che, mediante l'utilizzo di competenze già acquisite, porta all'emanazione di pareri su problemi tecnici o scientifici anche relativi ad attività progettuali, nonché alla soluzione di problemi specifici posti dal committente, oppure alla redazione di relazioni inerenti risultati di verifiche o prove;
 - c) attività didattiche riguardanti la progettazione, l'organizzazione, l'esecuzione, su committenza esterna, di corsi, seminari, cicli di conferenze, convegni, la preparazione di materiale didattico e comunque ogni attività che abbia per oggetto la didattica, purché non rientrante nei compiti propri delle attività istituzionali;



- d) prestazioni per analisi, prove tarature, prestazioni tecniche, servizi disciplinati da tariffa che prevedono certificazioni o documentazioni tecniche;
2. Per le consulenze di cui al presente articolo trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia di conflitto di interessi, inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi da affidarsi da parte della pubblica amministrazione.

Art. 3 – Personale coinvolto nell'esecuzione della prestazione

1. Le prestazioni sono effettuate, nel rispetto della normativa vigente in materia, dal personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo inquadrato di ruolo, assegnisti di ricerca e dottorandi in possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari ed adeguati alle esigenze del committente. Al fine di garantire la partecipazione di tutto il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo alle attività in conto terzi, il Responsabile della Prestazione può coinvolgere, per le prestazioni fungibili, anche personale tecnico-amministrativo che presta servizio presso strutture diverse dal Dipartimento in cui si effettua la prestazione.
2. Nel caso in cui parte dell'attività non possa essere svolta da personale dipendente dell'Ateneo, si può fare ricorso a soggetti terzi provvisti dei necessari requisiti tecnico-professionali, affidando l'incarico in base alla normativa vigente e nei limiti di durata del contratto.
3. Potrà partecipare alla ripartizione di proventi il personale già titolare di assegni di ricerca purché il relativo contratto preveda espressamente la possibilità di svolgere attività in conto terzi nell'ambito di tematiche affini al proprio progetto di ricerca.
4. Il personale tecnico e amministrativo può partecipare alle attività in orario di lavoro o al di fuori dell'orario di lavoro.

Per l'attività svolta all'interno dell'orario di lavoro può essere riconosciuto un compenso nella misura massima di Euro 4.000,00 annui lordo percipiente (per una risorsa a tempo pieno per 12 mesi e in proporzione per il tempo parziale), garantendo, in ogni caso, il pieno assolvimento dei compiti istituzionali.

Per l'attività svolta fuori dall'orario di lavoro viene previsto un compenso orario pari a: 50,00 Euro lordo percipiente per la categoria EP/D, 45,00 Euro lordo percipiente per la categoria C/B. Le prestazioni svolte al di fuori dell'orario di lavoro devono essere debitamente rilevate attraverso il sistema di rilevazione delle presenze. Al termine dell'anno saranno liquidati al dipendente i relativi compensi, previa verifica delle ore effettivamente effettuate e registrate da apposito contatore nell'ambito del sistema di rilevazione delle presenze. Eventuali ore eccedenti possono essere utilizzate a riposo compensativo nei termini previsti dal CCNL. Le ore retribuite nell'ambito delle attività conto terzi non possono essere considerate lavoro straordinario. Il totale dei compensi relativi ad attività svolte all'interno dell'orario di lavoro e quelli per lavoro straordinario non può superare la soglia di Euro 4.000,00 annui. Resta fermo il limite massimo di 12 ore settimanali medie nell'arco di un quadrimestre e il limite delle 250 ore massime annuali nel rispetto degli articoli 3, 4 e 5 del D. Lgs. 66/2003.

Art. 4 – Responsabile della prestazione

1. Il Consiglio di Dipartimento individua il Responsabile della prestazione nell'ambito del personale universitario, fra professori e ricercatori e personale tecnico, in possesso delle necessarie competenze e tenuto conto delle prestazioni richieste.
2. Il Responsabile della prestazione ha i seguenti compiti:



- a) individuare il personale coinvolto nell'esecuzione della prestazione
- b) organizzare la ripartizione dei compiti tra il personale, al fine di determinarne l'effettivo impegno e gli ambiti di responsabilità
- c) definire il piano dei costi e la ripartizione del corrispettivo, compresi i compensi al personale coinvolto
- d) coordinare le risorse a disposizione in modo da garantire, di concerto con il responsabile della struttura interessata, il rispetto degli impegni e lo svolgimento delle attività istituzionali
- e) firmare i risultati della prestazione nel rispetto della normativa vigente.

In capo al responsabile della prestazione grava esclusivamente una responsabilità di carattere scientifico, ferma restando la responsabilità prevista dalla legge per dolo o colpa grave, limitatamente ai casi previsti all'art. 2 comma b).

Art. 5 – Autorizzazione alla stipula del contratto

1. I contratti d'importo non superiore a euro 100.000,00 sono autorizzati con delibera del Consiglio di Dipartimento. I contratti d'importo superiore a euro 100.000,00 sono autorizzati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio di Dipartimento.
2. Il Consiglio di Dipartimento approva il contratto e il prospetto economico di riparto (spese, costi, oneri e compensi) con la suddivisione delle voci contabili di costo e ricavo nell'arco temporale del contratto.
3. Tutti i contratti sono sottoscritti dal Direttore di Dipartimento e dal Responsabile della prestazione, previa verifica da parte del Responsabile Amministrativo del Dipartimento, del rispetto della normativa vigente ed in particolare delle disposizioni in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale e industriale di cui all'art. 6 del Regolamento.
4. Qualora la prestazione venga effettuata da strutture non dipartimentali, il contratto è stipulato dal Rettore, previa delibera del Consiglio di Amministrazione in caso di importo superiore a euro 20.000,00.
5. Copia di ogni contratto sottoscritto dalle parti, congiuntamente alla delibera di Dipartimento, deve essere trasmesso alla Direzione Generale e al Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico. Sarà inviata ai suddetti uffici, altresì, copia del lavoro svolto con le stesse modalità con cui sarà fornito al committente.
6. Il Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico, con cadenza semestrale, presenterà al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attività conto terzi e i contratti stipulati

Art. 6– Titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale

I contratti, ove relativi ad attività di ricerca dalla quale sia prevedibile che scaturiscano risultati che possano essere oggetto di tutela attraverso la normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale, devono prevedere, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla stipula del contratto di cui al precedente art. 5, una relativa adeguata regolamentazione nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Regolamento di Ateneo in tema di valorizzazione della ricerca e di diritti di proprietà intellettuale.



Art. 7– Determinazione del corrispettivo

Tutti i proventi concorrono alla copertura dei costi generali sostenuti dall'ateneo, ivi compresi quelli per la gestione amministrativa, e pertanto sono soggetti ai prelievi previsti nei successivi articoli (o in allegato) a titolo di rimborso dei costi di funzionamento e per l'alimentazione del fondo Comune di Ateneo e del Fondo di Premialità. Pertanto le voci del corrispettivo (imponibile IVA esclusa) comprendono:

1. Compensi al personale
 2. Acquisizione (investimento) di attrezzature scientifiche / laboratoriali inventariabili
 3. Spese per reclutamento tramite bando di ricercatori a tempo determinato/assegnisti di ricerca/dottorandi/borsisti
 4. Costi per la stipula di sub-contratti (esterni)
 5. Costi servizi interni (laboratori)
 6. Spese per missioni / materiale non inventariabile
 7. Spese generali di Ateneo
 8. Spese di struttura (Dipartimento)
 9. Contributo al Fondo Comune di Ateneo
 10. Fondo di Premialità.
2. Il Consiglio di Amministrazione può destinare annualmente le quote di cui alle voci 7 e 8 al Fondo Comune di Ateneo; qualora l'importo della voce "Contributo al Fondo Comune di Ateneo" non raggiunga la soglia dei 370.000 euro al netto IRAP, il Consiglio di Amministrazione fa confluire, a fine esercizio, una quota delle risorse correlate alle voci 7 e/o 8 nella voce 9 fino a concorrenza del predetto importo.
3. Le suddette voci sono determinate in relazione alla tipologia di prestazione:
- a) attività di ricerca, di sperimentazioni clinico-farmacologiche e di progettazione:
1. Compensi al personale
Va specificato il valore totale di impegno del personale ed i nominativi con i rispettivi ruoli.
 2. Acquisizione (investimento) di attrezzature scientifiche / laboratoriali inventariabili. Va specificato il valore di investimento per acquisizione di beni inventariabili
 3. Spese per reclutamento tramite bando di ricercatori a tempo determinato/assegnisti di ricerca/dottorandi/borsisti
 4. Costi per sub-contratti
 5. Costi servizi interni (laboratori)
 6. Spese per missioni / materiale non inventariabile
 7. Spese generali di Ateneo
Si calcolano come percentuale dello 0,5% del corrispettivo dedotte le spese delle voci 2,3
 8. Spese di struttura (tipicamente Dipartimento)
Si calcolano come percentuale dell'0,5% del corrispettivo dedotte le spese delle voci 2,3
 9. Fondo Comune di Ateneo
Si calcola come percentuale del 13% del corrispettivo



10. Fondo di Premialità

Si calcola come percentuale pari ad almeno lo 0,25% del corrispettivo (ex.art. 9 Legge 240/2010)

Nel caso di sperimentazioni cliniche che coinvolgono Strutture Sanitarie, si fa rinvio agli specifici atti convenzionali stipulati tra Committente, Struttura Sanitaria ed Università in cui si disciplinano le rispettive prestazioni e i relativi corrispettivi.

b) attività di consulenza e di studio, formulazione di pareri, progetti, studi di fattibilità, assistenza tecnica e scientifica, coordinamento o supervisione, attività didattiche riguardanti la progettazione, l'organizzazione, l'esecuzione, su committenza esterna, di corsi, seminari, cicli di conferenze, la preparazione di materiale didattico e comunque ogni attività che abbia per oggetto la didattica, purché non rientrante nei compiti propri delle attività istituzionali, prestazioni per analisi, prove tarature, prestazioni tecniche, servizi disciplinati da tariffa che prevedono certificazioni o documentazioni tecniche:

1. Compensi al personale

Va specificato il valore totale di impegno del personale ed i nominativi con i rispettivi ruoli.

2. Acquisizione (investimento) di attrezzature scientifiche / laboratoriali inventariabili. Va specificato il valore di investimento per acquisizione di beni inventariabili

3. Spese per reclutamento tramite bando di ricercatori a tempo determinato/assegnisti di ricerca

/dottorandi/ borsisti

4. Costi per sub-contratti

5. Costi servizi interni (laboratori)

6. Spese per missioni / materiale non inventariabile.

7. Spese generali di Ateneo

Si calcolano come percentuale dello 0,5% del corrispettivo

8. Spese di struttura (tipicamente Dipartimento). Si calcolano come percentuale dell'0,5% del corrispettivo

9. Fondo Comune di Ateneo.

Si calcola come percentuale del 13% del corrispettivo

10. Fondo di Premialità

Si calcola come percentuale pari ad almeno lo 0,25% del corrispettivo (ex.art. 9 Legge 240/2010)

Art. 8 – Fondo Comune di Ateneo

1. Il Fondo Comune di Ateneo di cui all'art. 7 del presente Regolamento è ripartito tra il personale tecnico e amministrativo secondo i seguenti coefficienti:

Coefficiente 1,5 per il personale dalla categoria B alla posizione economica C3
Coefficiente 2 per il personale dalla posizione economica C4 alla categoria EP.

2. Gli importi di cui al comma precedente sono erogati in proporzione ai giorni di effettiva presenza in servizio nel corso dell'anno, a norma del CCNL.

3. L'erogazione del Fondo Comune d'Ateneo è incompatibile con l'acquisizione dei compensi percepiti dai



dipendenti per attività in conto terzi. Ove l'importo complessivo annuo percepito dal dipendente per attività di conto terzi fosse inferiore a quello spettante al personale di pari categoria a carico del Fondo Comune d'Ateneo, viene liquidata la differenza al fine di garantire la parità di trattamento nell'ambito della stessa categoria.

Art. 9 – Determinazione del tariffario

Il corrispettivo delle prestazioni a tariffa viene determinato da apposito tariffario approvato dal Consiglio di Dipartimento di afferenza del Responsabile delle prestazioni o su proposta del Centro di Studio e Ricerca/Laboratorio di riferimento.

Art. 10 – Modalità di svolgimento delle prestazioni e remunerazione personale

Il personale coinvolto nelle attività commissionate, sotto la propria responsabilità, dovrà svolgere le attività conto terzi in modo compatibile con l'adempimento dei propri incarichi istituzionali per il personale docente e con quanto previsto dal CCNL per il personale tecnico e amministrativo, senza arrecare pregiudizio di ordine funzionale allo svolgimento dell'attività istituzionale.

La distribuzione della quota destinata al personale dipendente che ha partecipato alla prestazione, sulla base delle risultanze del programma-progetto di lavoro redatto dal Responsabile della prestazione viene approvata dal Consiglio di Dipartimento competente.

Le spese generali e il Fondo Comune di Ateneo vanno ripartite ad ogni rata in base alla percentuale prefissata. A chiusura del contratto, si richiede al Responsabile della prestazione un rendiconto finanziario dell'attività svolta.

Art. 11 – Utilizzo logo e nome dell'Università

Qualsivoglia utilizzo del nome e del logo dell'Università/Dipartimento, per la diffusione dei risultati riferiti alle attività sia in corso di svolgimento sia già concluse, dovrà avvenire senza alcun pregiudizio per l'immagine dell'Ateneo e essere oggetto di apposita autorizzazione preventiva del Rettore dell'Università, salvo che l'utilizzo non sia già disciplinato all'interno del contratto.

Art. 12 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno di pubblicazione sul sito di Ateneo. Dalla predetta data è abrogato il precedente Regolamento di disciplina del conto terzi, emanato con D.R. n.451 del 12 luglio 2018.
2. Fatta eccezione per eventuali rinnovi, i contratti già stipulati, le cui attività risultassero ancora in corso alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono disciplinati dal Regolamento vigente alla data della relativa stipula.

Art. 13–Disposizioni transitorie e finali

1. Gli importi contrattuali contenuti nel presente regolamento sono da intendersi al netto dell'IVA.
2. Le disposizioni del presente Regolamento saranno suscettibili di modifiche e/o integrazioni in seguito al monitoraggio annuale sugli effetti economici della loro applicazione.



3. Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le vigenti disposizioni normative in materia.
4. Il presente Regolamento è soggetto alle vigenti norme in tema di pubblicità.